

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RICEVUTO e DE CINQUE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1988

Regolamentazione dell'imposizione diretta sulle mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che viene presentato alla vostra attenzione ed al vostro esame e quindi alla vostra approvazione discende dalla necessità, divenuta oggi inderogabile e non più differibile, di superare la precaria situazione che discende dal trattamento tributario a cui sottoporre le «mance» incamerate dagli operatori tecnici delle case da gioco (*croupiers*).

In verità occorre subito dire che lo scottante problema è stato spesso oggetto di variegati interventi, sia dottrinari che giurisprudenziali, ma gli effetti reali per trovare equa soluzione al problema sono stati finora non soddisfacenti, per non dire deludenti.

Esiste infatti in tutta la materia in discussione piena incertezza dal momento che gli

emolumenti che si intendono sottoporre a tassazione hanno natura di elargizioni occasionali ed aleatorie corrisposte da soggetti che il più delle volte possono considerarsi anonimi donatori che intendono spesso, più che per generosità, per esclusivo gesto scaramantico, gratificare il *croupier* della casa da gioco evolvendogli una somma imprecisata di denaro.

Difficile, dunque, appare il tentativo di ricondurre a normali criteri impositivi la complessa questione. Infatti, se è semplicistico ed inesatto definire le mance come reddito da lavoro subordinato in quanto vi è assoluta inesistenza di qualsiasi obbligazione a carico del datore di lavoro o di altri, altrettanto inveritiera è l'ipotesi secondo cui trattasi di

liberalità remunerativa, in quanto *nulla questio* sulla liberalità, poichè proprio di questo si tratta, ma è certo che non trattasi di remunerazione tenendo presente che non viene erogata a fronte di prestazioni d'opera a favore di qualunque soggetto che non sia il datore di lavoro. Anzi, nel caso specifico dei *croupiers* la «mancia» viene - per contratto - divisa tra i lavoratori e la gestione o proprietà della casa da gioco.

Da questa situazione di fatto discende l'assurdità di volere pensare ad una remunerazione, sia pure intesa per consuetudine, considerato che parte di essa, e cioè il 50 per cento, va alla controparte dei soggetti effettivamente eroganti e cioè alla casa da gioco. Non può parlarsi, inoltre, di consuetudine come fonte originaria di obbligazione proprio perchè manca l'elemento oggettivo che si identifica con il convincimento che il comportamento sia giuridicamente rilevante; manca, cioè, *l'opinio iuris ac necessitatis*.

Da ciò la considerazione che la vigente normativa è a dir poco carente di fronte alla determinazione e collocazione delle mance elargite a favore dei *croupiers* nelle varie fattispecie assoggettate ad un regime fiscale proprio.

Ci troviamo di fronte ad un vero e proprio vuoto legislativo, per cui, pur sussistendo reali e concreti dubbi sulla collocabilità di queste entrate tra i redditi fiscalmente rilevanti, si è verificato un reciproco interesse, e dello Stato e dei percipienti di tali redditi ed è estremamente necessaria una definizione dell'annoso problema.

Occorre - quindi - introdurre una normativa specifica che disciplini per sempre le modalità di determinazione della imposizione fiscale di tali entrate nonchè i termini e le forme di esecuzione del prelievo tributario.

Facendo mente locale alla enorme massa di contenzioso esistente si ritiene opportuno stabilire i criteri di chiusura di tutte le pregresse situazioni.

Nella determinazione della imposizione fiscale su dette entrate - le mance - non si può non tener conto che forme similari di liberalità sono sovente del tutto omesse, o comunque molto limitate, in sede di dichiarazione, anche per effetto della impossibilità ad effettuare i

dovuti controlli. Mentre le mance dei *croupiers*, grazie al sistema di raccolta e di distribuzione, possono essere accertabilissime.

Da questa situazione è chiarissimo il grande beneficio che ne trae l'Erario che vede riversare nelle proprie casse denaro fresco accertato automaticamente attraverso la forma di prelievo della ritenuta alla fonte e senza alcuna contestazione.

Viceversa, i *croupiers*, pur se vedono ridotti i loro proventi, escono dal tunnel dell'incertezza e possono finalmente quantificare i loro guadagni, oggi più che mai aleatori così come aleatorio è il prelievo che in atto gli uffici finanziari coattivamente conducono, in quanto subordinato ad un annoso ed incerto contenzioso sfociante in decisioni amministrative e giudiziarie che vanno a formare una controversa e spesso contraddittoria casistica.

Nel sottoporre a tassazione i proventi si deve tenere conto delle spese generali che i *croupiers* affrontano e sopportano - come gli oneri per la ristorazione, gli spostamenti da e per il posto di lavoro, per gli alloggi aggiuntivi, eccetera - e degli oneri previdenziali che sono costretti ad integrare autonomamente in quanto le spettanze di fine rapporto non sono commisurate alla reale entità del reddito da lavoro prestato.

È quindi necessario operare per apportare le dovute detrazioni dalla base imponibile, con una percentuale forfettaria delle somme percepite, tali da compensare le spese di produzione del reddito formato da tali operatori, che nella sua univocità e quantità non sempre appare documentabile nè, tanto meno, individuabile analiticamente. In questo modo si può arrivare alla determinazione della base imponibile che verrebbe inclusa nel modello 101, con conseguente alleggerimento degli adempimenti formali e con il vantaggio della immediata riscossione dell'imposta da parte dell'Erario attraverso il regime della ritenuta alla fonte operata dal datore di lavoro. La base imponibile formatasi, dunque, verrebbe assoggettata automaticamente alla ordinaria vigente normativa. Del resto, anche altre indennità sono soggette ad imposizione nella misura del 40 per cento dell'importo erogato e si ritiene congruo nel caso di specie uno sgravio fiscale del 50 per cento dell'importo percepito.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Appare evidente che la soluzione del problema è sicuramente positiva e necessaria. Essa riguarda tutte le parti interessate e tutte le forze politiche rappresentate nel Senato della Repubblica, che vorranno certamente far proprio ed approvare il presente disegno di

legge che certamente costituisce un atto di giustizia, doveroso e dovuto, nei confronti sia dell'Erario, sia degli operatori del settore che si trovano ancora oggi a contestare forme arbitrarie e prese di posizione dell'Amministrazione finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

«*l*) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (*croupiers*) direttamente o per effetto di riparto eseguito a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa, in relazione allo svolgimento dell'attività di lavoro subordinato».

Art. 2.

1. All'articolo 48, comma 2, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

«*h*) la percentuale delle mance di cui alla lettera *i*) dell'articolo 47, attribuita ai gestori delle case da gioco secondo le modalità dei contratti aziendali stipulati tra i gestori medesimi e i rappresentanti del personale».

Art. 3.

1. Gli stessi criteri di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai periodi d'imposta antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti, ai fini della determinazione degli imponibili e delle relative imposte.